



## Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. 000956 del 5 AGO. 2014

Proposta n. 12282 del 15/07/2014

**Oggetto:**

Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla "Casa di Cura Villa Rosa", con sede operativa in Via Francesco Baracca n. 21 - 01100 Viterbo (VT), gestito dalla Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù (P. IVA 01045701008), con sede legale in Via Urbisaglia n. 3/A - 00183 Roma.

**Estensore**

TESTONI TIZIANA

**Responsabile del Procedimento**

G. SPUNTCICCHIA

**Il Dirigente d'Area**

G. SPUNTCICCHIA

**Il Direttore Regionale**

E. DEGRASSI

**Si esprime parere favorevole**

**Il Sub Commissario**

R. BOTTI

Segue decreto n. 40256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**Oggetto:** provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla "Casa di Cura Villa Rosa", con sede operativa in Via Francesco Baracca n. 21 - 01100 Viterbo (VT), gestito dalla Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù (P. IVA 01045701008), con sede legale in Via Urbisaglia n. 3/A - 00183 Roma.

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento - Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "*Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "*a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accREDITamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”;*

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTO** l’art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, *“le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”;*

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l’emergenza, l’urgenza e l’elezione;

**VISTO** che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l’attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”;*

Segue decreto n. U00256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante “*Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio*”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*” e, segnatamente, l’allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall’ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “*Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*”, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

**TENUTO CONTO** che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande

Segue decreto n. U00256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

**VISTO** l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)"

**VISTA** la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testi Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

- per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**VISTO** che la Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore Di Gesù, con sede legale in Via Urbisaglia n. 3/A - 00183 Roma, nella persona del rappresentante legale, in data 19/12/2010, ha aderito alla procedura di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. inserendo per via telematica nel portale SAASS la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti per il rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accREDITAMENTO per la struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Rosa", sita nel Comune di Viterbo (VT), Via Francesco Baracca n. 21;

**TENUTO CONTO** in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali a partire dal 30/06/2011 e fino al 30/12/2013, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Via Francesco Baracca n. 21 - 01100 Viterbo (VT) della struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Rosa", gestita dalla Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore Di Gesù, con sede in legale in Via Urbisaglia n. 3/A - 00183 Roma;
5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale della ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

**PRESO ATTO** del Decreto del Prefetto di Roma n. 30795 del 01/08/1910 con cui si autorizzava l'apertura di una Casa di Cura per alienate (per 150 posti letto);

**PRESO ATTO** dell'Autorizzazione del Medico Provinciale di Viterbo n. 2299 del 04/12/1974 concernente ampliamento e aumento capacità recettiva da 150 a 190 posti letto e ristrutturazione della Casa di Cura in Casa di Cura Neuropsichiatrica;

Segue decreto n. V00256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**VISTA** l'Autorizzazione del Medico Provinciale di Viterbo n. 3424 del 05/04/1978 per Laboratorio analisi cliniche (esclusa batteriologia);

**VISTA** l'Autorizzazione del Medico Provinciale di Viterbo n. 3425/1 del 05/04/1978 per radiodiagnostica;

**VISTA** l'Autorizzazione del Sindaco di Viterbo n. 7341 del 29/04/1983 per batteriologia;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 908 del 28/03/2000, con la quale la "Casa di Cura Villa Rosa" è stata autorizzata per prestazioni volte a soggetti non autosufficienti appartenenti all'area della senescenza e della disabilità (RSA 80 p.l.);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1852 del 30/11/2001 con la quale la "Casa di Cura Villa Rosa" è stata autorizzata all'esercizio dell'attività del centro residenziale di cure palliative per malati terminali "Hospice" per 7 p.l. e 21 prestazioni domiciliari;

**VISTA** l'Autorizzazione del Sindaco di Viterbo n. 22670 del 03/08/2005 per il poliambulatorio con le seguenti branche: Urologia, Ginecologia, Psichiatria, Gastroenterologia, Ecografia, Ortopedia, Pediatria, Chirurgia (diagnostica e consulenza), Cardiologia, Neurologia e Psicologia;

**VISTA** la Deliberazione ASL Viterbo n. 774 del 26/03/1997 (convenzione per patologia clinica, diagnostica per immagini e neuropsichiatria);

**VISTA** la nota Regione Lazio prot. n. 2045 del 13/10/2000, nella quale, in merito all'accreditamento della "Casa di Cura Villa Rosa", si precisa che: "*in attesa della definizione dei criteri necessari per l'accreditamento definitivo, le case di cura che hanno ultimato la riconversione di cui alla del.ne 2499/1997, in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono essere automaticamente considerate provvisoriamente accreditate con il S.S.R., senza la necessità di ulteriore emanazione di atti regionali*";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 23/2010, recante: "*Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di Hospice dei soggetti erogatori privati accreditati per l'anno 2010. Decreto commissariale n. 96 del 29 dicembre 2009: Patto per la salute 2010-2012, art. 13, comma 14. Attuazione Programmi Operativi 2010: Obiettivo 5*", con il quale il centro residenziale di cure palliative per malati terminali "Hospice" della "Casa di Cura Villa Rosa" è remunerato per 10 p.l. e 40 prestazioni domiciliari;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 80/2010, recante: "*Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale*";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 101/2010, con il quale viene ridefinita, l'offerta complessiva di posti letto nelle strutture per trattamenti psichiatrici, per la "Casa di Cura Villa Rosa" in S.R.T.R. per trattamenti intensivi (Posti letto 10), S.R.T.R. per trattamenti estensivi (Posti letto 10) S.R.S.R. a elevata intensità assistenziale (Posti letto 10) e STPIT (Posti Letto 30);

**VISTO** l'attestato di conformità della "Casa di Cura Villa Rosa" rilasciato dal Direttore Generale dell'Azienda ASL di Viterbo, prot. n. 21016 del 05/05/2014, che recita (*testuale*):

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*“che la struttura denominata Casa di Cura Villa Rosa, con sede operativa via Francesco Baracca n. 21 – 01100 Viterbo, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n. 90/210 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:*

**TIPOLOGIA:** *trattamenti psichiatrici intensivi territoriali (STPIT), assistenza psichiatrica in S.R.T.R. intensivi ed estensivi, assistenza psichiatrica in S.R.S.R. ad elevata intensità, Hospice, assistenza domiciliare per pazienti terminali oncologici e non, R.S.A. (mantenimento A e mantenimento B). Laboratorio analisi, diagnostica per immagini e poliambulatorio.*

**CAPACITA'RICETTIVA:** *n. 150 posti letto residenziale ( 80 p.l. R.S.A. - 60 p.l. Psichiatria - 10 p.l. Hospice ), e n. 40 prestazioni in Hospice domiciliare.*

*Articolati come segue:*

**RAGGRUPPAMENTO: Psichiatria**

*Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti intensivi (Posti letto 10)*

*Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (Posti letto 10)*

*Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. a elevata intensità assistenziale (Posti letto 10)*

*Piano Secondo: Struttura per Trattamenti Psichiatrici intensivi Territoriali (STPIT) (Posti Letto 30)*

**RAGGRUPPAMENTO: Hospice**

*Piano terra: Centro residenziale per cure palliative (HOSPICE – Posti letto 10)*

*Piano terra: Assistenza domiciliare (in Hospice) per pazienti terminali oncologici e non (prestazioni 40)*

**RAGGRUPPAMENTO: R.S.A.**

*R.S.A. 80 posti letto, di cui 40 posti letto in mantenimento A e 40 posti letto in mantenimento B, così articolati:*

- Piano primo: I nucleo da 20 posti letto*
- Piano secondo: I nucleo da 20 posti letto*
- Piano terzo: I nucleo da 20 posti letto*
- Piano quarto: I nucleo da 20 posti letto*

**SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO SANITARIO**

- Accettazione e sala d' attesa - piano terra*
- Servizi amministrativi - piano terra*
- Farmacia (Gestione farmaci e materiale sanitario) - piano seminterrato*
- Servizio mortuario - piano seminterrato*
- Deposito e lavanderia - piano seminterrato (servizio esternalizzato)*
- Cucina - piano seminterrato (servizio esternalizzato)*

**SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA:**

- Laboratorio analisi – piano seminterrato (aperti anche a pazienti esterni)*
- Diagnostica per immagini - piano terra (aperti anche a pazienti esterni);*
- Poliambulatorio specialistico per le seguenti branche specialistiche: Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Urologia, Ginecologia e Gastroenterologia - Piano terra (aperti anche a pazienti*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

esterni)

**SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO**

- Disinfezione e disinfestazione
- Cucina
- Lavanderia

**PLANIMETRIA**

*(dichiarazione)*

*I locali della Struttura Sanitaria sono quelli riportati nelle planimetrie modificate a seguito di esecuzione dei lavori di cui alle precedenti prescrizioni, redatte dal geom. Serafino Giulianelli ed aggiornate al 23/07/2013 (si inserisce in piattaforma LAIT planimetrie in formato digitale-pdf).*

**DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE**

*È conforme a quella prevista dal DCA 90/210 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento.*

**DOTAZIONE DI PERSONALE**

*E' conforme a quella prevista dal DCA 90/210 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento.*

**ATTESTA INOLTRE CHE**

*La struttura sanitaria denominata Casa di Cura Villa Rosa con sede operativa in Via Francesco Baracca n. 21 - 01100 Viterbo, gestita dalla Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù – P.IVA 01045701008 con sede legale in Roma, Via Ursibaglia n. 3/A, **possiede i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale definitivo** di cui al DCA 90/210 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:*

- Laboratorio analisi cliniche con batteriologia - PIANO seminterrato
- Diagnostica per immagini - PIANO terra
- Ambulatorio di neuro fisiopatologia - PIANO terra
- Struttura per Trattamenti Psichiatrici Intesivi Territoriali (STPIT) (posti letto 30 – PIANO II)
- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti intensivi (Posti letto 10 – PIANO I)
- Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (Posti letto 10 – PIANO I)
- Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. a elevata intensità assistenziale (Posti letto 10 – PIANO I)
- Centro residenziale per cure palliative (HOSPICE – Posti letto 10 – PIANO terra)
- Assistenza domiciliare (in Hospice) per pazienti terminale oncologici e non (prestazioni 40)
- R.S.A. 80 posti letto, di cui 40 posti letto in mantenimento A e 40 posti letto in mantenimento B, così articolati:
  - Piano primo: 1 nucleo da 20 posti letto
  - Piano secondo: 1 nucleo da 20 posti letto
  - Piano terzo: 1 nucleo da 20 posti letto
  - Piano quarto: 1 nucleo da 20 posti letto

”

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTA** la nota prot. n. 35237 del 30/07/2014 a firma del Commissario Straordinario della Asl di Viterbo, redatta ad integrazione del summenzionato attestato di conformità per la struttura "Casa di Cura Villa Rosa", con la quale si specifica la distribuzione all'interno della struttura della complessiva dotazione di posti di RSA nel modo seguente (*testuale*):

- “ *Dotazione complessiva n. 80 posti letto di cui*  
*1: RSA livello assistenziale Mantenimento B – totale posti n. 40*  
*- Piano primo: un nucleo da 20 posti*  
*- Piano secondo: un nucleo da 20 posti*  
*2: RSA livello assistenziale Mantenimento A – totale posti n. 40*  
*- Piano terzo: un nucleo da 20 posti*  
*- Piano quarto: un nucleo da 20 posti* “

**VISTO** che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui “*1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*”;

**VISTO** l'art. 7 della l.r. 29 aprile 2013 n. 2, rubricato: “*Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali” e successive modifiche*”;

**VISTO** l'art. 10 della l.r. n. 14/1998 con cui si statuisce che “*Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dai numeri d'ordine 4 e 5 della tariffa annessa alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nei confronti delle Onlus regolarmente iscritte nell'albo e/o nel registro regionale*”;

**PRESO ATTO** della qualifica di Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto posseduta dalla “Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù”, che, limitatamente al ramo di attività “*Assistenza sanitaria*”, è da considerarsi ONLUS ai sensi dell'art. 10, nono comma, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alle condizioni ivi previste;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

Segue decreto n. 100256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- 1) confermare, in favore dell'ente ecclesiastico "Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore Di Gesù" (P. IVA: 01045701008), quale gestore della struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Rosa", di cui è legale rappresentante p.t. la Sig.ra Villadoro Agata, nata a Cosimo (RG) il 27/05/1953, l'**autorizzazione** all'esercizio per le seguenti attività :

Psichiatria

Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti intensivi (Posti letto 10)

Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (Posti letto 10)

Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. a elevata intensità assistenziale (Posti letto 10)

Piano Secondo: Struttura per Trattamenti Psichiatrici intensivi Territoriali (STPIT) (Posti Letto 30)

Hospice

Piano terra: Centro residenziale per cure palliative (hospice) – Posti letto 10

Piano terra: Assistenza domiciliare (in Hospice) per pazienti terminali oncologici e non (prestazioni 40)

R.S.A.

R.S.A. 80 posti letto, di cui 40 posti letto di livello mantenimento A e 40 posti letto di livello mantenimento B, così articolati:

- Piano primo: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento B
- Piano secondo: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento B
- Piano terzo: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento A
- Piano quarto: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento A

Servizi aperti anche a pazienti esterni

- Laboratorio analisi - piano seminterrato;
- Diagnostica per immagini - piano terra;
- Poliambulatorio specialistico per le seguenti branche specialistiche: Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Urologia, Ginecologia e Gastroenterologia - Piano terra;

- 2) rilasciare, in favore dell'ente ecclesiastico "Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore Di Gesù" (P. IVA 01045701008), quale gestore della struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Rosa", di cui è legale rappresentante p.t. la Sig.ra Villadoro Agata, nata a Cosimo (RG) il 27/05/1953, l'**accreditamento istituzionale definitivo** per le seguenti attività :

Psichiatria

Segue decreto n. 000256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti intensivi (Posti letto 10)  
Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.T.R. per trattamenti estensivi (Posti letto 10)  
Piano Primo: Assistenza Psichiatrica in S.R.S.R. a elevata intensità assistenziale (Posti letto 10)  
Piano Secondo: Struttura per Trattamenti Psichiatrici intensivi Territoriali (STPIT) (Posti Letto 30)

Hospice

Piano terra: Centro residenziale per cure palliative (Hospice) – Posti letto 10

Piano terra: Assistenza domiciliare (in Hospice) per pazienti terminali oncologici e non (prestazioni 40)

R.S.A.

R.S.A. 80 posti letto, di cui 40 posti letto di livello mantenimento A e 40 posti letto di livello mantenimento B, così articolati:

- Piano primo: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento B
- Piano secondo: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento B
- Piano terzo: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento A
- Piano quarto: I nucleo da 20 posti letto di livello mantenimento A

Servizi aperti anche a pazienti esterni

- Laboratorio analisi - piano seminterrato;
- Diagnostica per immagini - piano terra;

3) prendere atto che la **Direzione Sanitaria** della Casa di Cura denominata “Casa di Cura Villa Rosa” è affidata al Dott. Mario Eustachio D’Imperio, nato a Matera (MT) il 08/09/1956, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene Preventiva - Orientamento Laboratorio, iscritto all’Albo Provinciale dei Medici-Chirurghi di Roma al n. 50528 e che **Medico Responsabile della RSA** è la Dott.ssa Silvia Di Marzo, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Psichiatria, iscritta all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Roma al n. 50528;

4) stabilire che gli effetti del presente atto decorreranno dalla notificazione dello stesso all’ente ecclesiastico “Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore Di Gesù”;

5) revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla suddetta Provincia Italiana Congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore Di Gesù;

6) dare comunicazione del presente provvedimento al legale rappresentante della struttura ed all’Azienda USL di competenza a mezzo raccomandata e tramite pubblicazione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione “Argomenti - Sanità”;

7) stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

Segue decreto n. 400256/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

8) stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

9) dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

Nicola Zingaretti

